



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 16 aprile 2013
Prot. n. S504/2013/214672/1.1

Spettabili

Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Confesercenti del Trentino
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Comitato Interprofessionale Ordini e Collegi Tecnici
della Provincia di Trento
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
P.zza Santa Maria Maggiore, 23
38122 TRENTO

Associazioni di Categoria
Loro Sedi

Dipartimenti provinciali
Sede

Comuni della Provincia di Trento
Loro Sedi

Oggetto: Art. 85 ter TULP - nuova disciplina provinciale in materia di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Con l'articolo 19 della legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 è stato inserito nel Testo Unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) il nuovo articolo 85 ter, recante "*Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni*" (in allegato): la relativa disciplina entrerà in vigore il prossimo 17 aprile, a seguito della pubblicazione della suddetta legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 aprile scorso.

Al fine di semplificare rispetto alla precedente normativa le relative procedure, l'articolo 85 ter del TULP disciplina in particolare le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo nel luogo di produzione per cantieri di piccole dimensioni, cioè cantieri la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri

cubi quantificati in sede di progetto.

La modalità semplificata di gestione di detti materiali prevede il loro recupero e la loro trasformazione in materia prima nell'ambito dei cantieri di produzione, localizzati esclusivamente nella Provincia di Trento, previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Rispetto alle autorizzazioni finora rilasciate ai sensi della precedente disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto, la nuova disciplina di cui all'articolo 85 ter del TULP introduce le seguenti semplificazioni:

- le singole campagne di recupero dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo sono subordinate alla presentazione di una comunicazione preventiva alle operazioni di scavo che certifichi la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ambientali, merceologici e tecnici imposti in autorizzazione, in relazione al successivo utilizzo nell'impianto o nel sito di destinazione prescelto: tale comunicazione determina la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo;
- il rilascio dell'autorizzazione non è più subordinato alla presentazione di una garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del TULP.

I soggetti interessati all'acquisizione della suddette autorizzazioni ai sensi del nuovo articolo 85 ter del TULP devono presentare domanda all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Nel caso in cui, essendo già titolari di una precedente autorizzazione per la gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto che prevede il recupero e la trasformazione in materia prima nell'ambito dei cantieri di produzione, intendano convertirla nella nuova autorizzazione di cui all'articolo 85 ter, i soggetti interessati devono presentare - contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione - una richiesta di svincolo della garanzia finanziaria già prestata in riferimento alla precedente autorizzazione.

Nell'allegato tecnico alla presente circolare sono precisati ulteriori elementi per la corretta applicazione dell'articolo 85 ter del TULP.

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è a disposizione dei soggetti interessati per qualsiasi chiarimento in merito alla nuova disciplina.

Distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE
- f.f. dott. Alberto Pacher -

Allegati:

- articolo 85 ter TULP
- allegato tecnico